

FromRome.Info

NEWS

Come e perché la rinuncia di Papa Benedetto XVI non è valida secondo il Diritto canonico

SEPTEMBER 8, 2019 | FROM ROME EDITOR | 3 COMMENTS



Trascritto dal sito di *Veri Catholici* (<https://vericatholici.wordpress.com>).

Offriamo qui di seguito un calmo e ragionato argomento sul tema circa la invalidità delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, a beneficio dei Cattolici che desiderano conoscere la verità.

Perché un cattolico dovrebbe difendere la validità delle dimissioni di Papa Benedetto XVI?

Siamo obbligati a farlo secondo la legge canonica? – No,

Si commette peccato in non farlo quando sussiste l'evidenza di invalidità? - No

Sussiste presupposto di legge circa la validità? – No.

Sussiste l'evidenza circa la non validità? -Si.

Perché le dimissioni di Papa Benedetto XVI non sono valide?

Per capire il perché richiamiamo il testo originale delle dimissioni e del Diritto Canonico;

Trascriviamo qui di seguito il testo della rinuncia (http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/la/speeches/2013/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20130211_declaratio.html) nel testo originale in Latino:

Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare...

Quali sono i requisiti di validità per le dimissioni del Papa? – Questi si trovano nel Codice di Diritto Canonico del 1983, Canone 332 §2 (http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberII_lt.html#SECTIO_I);

§ 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.

Qual'è quindi la prima condizione o requisito di validità, secondo il canone 332 §2 per la validità delle dimissioni del Papa? – Il requisito è che il Romano Pontefice rinunci il suo *munus* (muneri suo renuntiet).

Ha il testo delle dimissioni rinunciato al *munus*? – No, dice chiaramente: *declaro me ministerio... renuntiare.*

Se la rinuncia non riguarda il *munus*, trova il canone 332 §2 applicazione? – Sì e No. Sì perché dal momento in cui non assolve alle condizioni per dimissioni entro i termini (in questo caso il *munus*) del Canone 332 §2, non è valida. E No, in quanto essendo un atto giuridico che è posto al di fuori dei termini del Canone 332 §2 non riguarda le dimissioni del Papa, ma meramente le dimissioni dal servizio attivo.

Possono le dimissioni di Papa Benedetto XVI essere interpretate come valide?

Alcuni dicono, apparentemente a ragione, che il Papa può rinunciare al *munus* nel rinunciare al *ministerium*. È questo un argomento valido? – No, non lo è, perché non è materia di mera affermazione, la Legge stessa deve dichiararlo. Si ricorda che non vi può essere innovazione nella Legge della Chiesa in assenza di atto positivo di un superiore competente.

Ma non è un atto di rinuncia un atto giuridico che stabilisce un nuovo modo di rinuncia? – No. Gli atti giuridici non sono atti tirannici, non possono auto-justificarsi, ma devono trovarsi in accordo con la Legge della Chiesa. Ciò perché, come dichiarato dal Concilio Vaticano I, persino il Papa non ha autorità per inventare novità.

Ma se si dovesse sostenere che il *ministerium* si possa supporre o possa essere compreso quale *munus*, come si dovrebbe provare? – Come enunciato nel Canone 17, quando sia in dubbio il significato della Legge, si deve fare ricorso ad altre parti della Legge, e se non vi si trova chiarezza, si deve fare ricorso al legislatore.

Il Codice di Diritto Canonico autorizza a supporre il “*ministerium*” quale *munus* o il “*munus*” quale *ministerium*? – No, in nessuna parte del Codice si dice che il *ministerium* è *munus* o il *munus* è *ministerium*. Infatti, secondo il Canone 17, le definizioni dei termini contenuti nel Codice medesimo, devono

essere accettate quale AUTENTICA espressione della mente del legislatore (Papa Giovanni Paolo II) nel promulgare il Codice di Diritto Canonico. Il Canone 145 §1 definisce ogni ufficio ecclesiastico (officium) quale *munus*, non *ministerium*.


E la tradizione canonica, richiede rinuncia di *munus* quale valide dimissioni dall'ufficio papale? – Sì, ciò è chiaro. perché in tutte le dimissioni precedenti non solo c'è rinuncia del *munus* (o sinonimi: *onus*, *honor*, *dignitas*, o nomi proprii: *papatus*, *episcopatus*) ma non c'è neppure menzione di *ministerium*. Neppure esiste tradizione canonica ove si possano supporre termini che non significano *munus*, quali *munus* secondo tradizione canonica. Il papa non crea o inventa lingue o forme di significati linguistici, altrimenti nulla sarebbe certo o oggettivo nella Chiesa. Anzi, come dice il canone 38, se un Papa agisce in qualsiasi modo contrario ai termini del Canone 332 § 2, il suo atto è valido solo se menziona esplicitamente la sua intenzione di agire con una deroga ai suoi termini.

Se entrambi il testo del Codice di Diritto Canonico e la tradizione canonica richiedono la menzione del *munus* in una rinuncia al papato, allora in virtù del Canone 17, coloro i quali sostengono che la rinuncia di Benedetto XVI sia valida, hanno valide ragioni? – No, nessuna.

Pertanto, devono tutti i cattolici riconoscere che in virtù proprio secondo il diritto, la rinuncia non è valida? – Sì.

Significa qualcosa che tutti i Cardinali agiscano come se fosse valida? – No, perché secondo il Canone 332 §2 anche se il tutto il mondo sostenesse che la rinuncia è valida, se non incontra le condizioni del Canone 332 §2, non è valida. Non c'è la minima possibilità di distorsione.

Ma il fatto che si sia tenuto un Conclave per eleggere un nuovo Papa, nel Marzo del 2013 non rende valide le dimissioni di Benedetto XVI? Il suo consenso tacito, non le rende valide? – No a tutte e due le domande. Prima di tutto perché nulla rende le dimissioni valide eccetto la conformità al Canone 332 § 2. Secondo perché per istituzione Divina il *Munus Petrinum* non può essere condiviso con altri, Per cui se Benedetto non lo ha rinunciato, lo detiene. Se lo detiene, eleggere un altro Papa è contrario alla legge divina fintantoché egli è in vita. E nel suo atto di rinuncia, egli non ha ordinato espressamente, che venisse convocato un Conclave in vita sua. Che egli abbia acconsentito a tale cosa, potrebbe essere dovuto a timore o ad errore nella sostanza riguardo a quanto necessario per rinunciare al suo Ufficio. Se dovuto a timore, ciò non lo rende valido. Se egli è in errore sostanziale, secondo il Canone 188, il suo atto è espressamente non valido *iure ipso*, cioè proprio secondo il diritto.



W Papa Benedetto!
PPBXVI.org
Ancora il Vero Vicario di Cristo!
 In virtù del Canone 332 §2 — *Munus non ministerium!*

◀ [11 FEB 2013](#) ◀ [DIRITTO CANONICO](#) ◀ [PAPA BENEDETTI XVI](#) ◀ [RINUNCIA](#) ◀ [VERI CATHOLICI](#)